



GIUNTA REGIONALE

Seduta del

Deliberazione N.

2051

L'anno millenovecentonovant

il giorno

1 AGO. 1997

del mese

di negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta

Regionale presieduta dal Presidente Sig.

con l'intervento dei componenti:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1. | MARCO VERTICELLI | |
| 2. | (per assenza del Presidente Falconio) | |
| 3. | ARISTA | 8. MANASSERI |
| | BORRELLI | PASSERI |
| 4. | DEL COLLE | 9. PEZZOPANE |
| | IACOVONI | TONTODIMAMMA |
| 5. | LA BARBA | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario

Dott. Francesco Luca

OGGETTO

AZIENDA U.S.L. di PESCARA. Deliberazione n.3683 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. in data 17.7.1997, ad oggetto: "Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994/97 ed al biennio di parte economica 1994/95, per il personale dell'area livelli, siglato in data 3 e 4 giugno 1997. Autorizzazione alla sottoscrizione".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota n.15167 del 17.07.1997 della U.S.L. di Pescara - prot. di arrivo n. 558 del 21.7.1997 del Servizio "Controllo Atti delle U.S.L." del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale con la quale è stata inviata la deliberazione in oggetto;

VISTO l'art.4, comma 8°, della Legge 30.12.1991, n.412 che ha soppresso il controllo del CO.RE.CO. sugli atti delle U.S.L. ed ha assegnato alla Regione il controllo preventivo di legittimità e di merito in ordine ad alcuni atti;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 1994, n.72, che demanda il controllo sugli atti delle U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere alla Giunta Regionale e dispone che tale forma di controllo venga espletata secondo le modalità di cui alla L.R. 14 aprile 1992, n.28;

CONSIDERATO che sono sottoposte al controllo preventivo della Giunta Regionale le deliberazioni delle U.S.L. concernenti le materie indicate nell'art.1, comma 1°, della predetta Legge Regionale n.28/92;

RITENUTO che la deliberazione in esame è inerente a materia ricompresa tra quelle di cui al detto art. 1, comma 1, della suddetta L.R. 28/92;

VISTO che l'art.51, comma 3, del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni prescrive una particolare procedura per la formalizzazione degli accordi decentrati, disponendo quanto segue:

"Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche è autorizzata nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art.45, comma 4°, con atto dell'Organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta a controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.....omissis...";

ACCERTATO che, in applicazione del citato art. 51, non è possibile prevedere ipotesi di sospensione o interruzione del termine di 15 gg. dalla data di ricezione, per l'esercizio del controllo di legittimità;

ESAMINATA la deliberazione in oggetto e l'accordo decentrato locale allegato ad essa quale parte integrante e sostanziale;

VISTO quanto evidenziato nelle premesse dell'atto deliberativo in esame;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori n. 93 del 20/06/1997 pervenuto via fax in data 28/07/1997 - prot. di arrivo n. 0583/8 del Servizio "Controllo Atti delle U.S.L." del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale - da cui risulta l'imputazione degli oneri finanziari ai rispettivi capitoli di spesa nel bilancio dell'esercizio 1996 con attestazione di capienza degli impegni assunti riportata nel verbale medesimo;

ATTESO che da detto verbale risulta l'imputazione ai capitoli di spesa relativi al solo bilancio dell'esercizio 1996, per cui si ritiene di limitare l'approvazione al solo esercizio 1996;

COPIA

UNITA' SANITARIA LOCALE - PESCARA -

Il giorno 17 LUG. 1997 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonino FABBROCINO, tale nominato con deliberazione n. 34 in data 11.01.1995 della Giunta Regionale d'Abruzzo, confermata con deliberazione n. 142 in data 24.01.1995.

Acquisito il parere, riportato all'interno del

O Direttore Amministrativo **Dott. Giovanni DI CLEMENTE**

O Direttore Sanitario **Dott. Giovanni FEDERICO**

Con l'intervento del Vice Segretario **Rag. Leda DI GIOVANNI**

Ha adottato il seguente provvedimento, su proposta dell'Ufficio Affari del Personale

N. 3683

**OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO RELATIVO
AL QUADRIENNIO DI PARTE NORMATIVA 1994/97 ED AL
BIENNIO DI PARTE ECONOMICA 1994/95, PER IL PERSONALE
DELL'AREA LIVELLI, SIGLATO IN DATA 3 E 4 GIUGNO 1997.
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.**

Sulla seguente relazione del Dirigente l'Ufficio Affari del Personale:

“” A seguito della stipulazione, in data 01.09.95, del ccnl del Comparto Sanità - “Area Livelli”, sin dal 19.01.96 sono state avviate le trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo aziendale sulle materie ad esso demandate dall'art. 5 del ccnl medesimo.

In data 17.1.97 con le OO.SS. confederali ed in data 30.1.97 con le OO.SS. autonome è stata raggiunta un'intesa sull'identico testo di contratto collettivo aziendale di lavoro del personale “area livelli” che, per la rappresentanza di parte pubblica, è stato siglato dal Direttore generale e dal Dirigente l'Ufficio Affari del Personale.

Come previsto dall'art. 1, il contratto aziendale, al pari di quello nazionale, concerne il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del ccnl o del ccal.

Il testo contrattuale allegato non disciplina gli istituti della produttività collettiva ed individuale che sono oggetto di separata trattativa contrattuale.

In data 18.04.1997 è stata assunta la deliberazione n. 817 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto che, sottoposta al controllo di cui al comma 3 dell'art. 51 del D.Lvo n. 29/93, è stata annullata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1169 del 14.05.1997.

Le osservazioni poste a fondamento dell'annullamento sono state superate, di concerto con le OO.SS, nel corso degli incontri che hanno avuto luogo il 3 e 4 giugno 1997, al termine dei quali si è proceduto alla sigla di una nuova bozza di testo contrattuale contenente:

- la riformulazione dell'art. 9 con la specificazione che la nomina a segretario dei Collegi tecnici per l'attribuzione dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità sarà conferita a un dipendente del ruolo amministrativo, di livello non inferiore al sesto, di posizione funzionale diversa da quella di volta in volta oggetto di valutazione;
- l'eliminazione del preesistente art. 14, già concernente il recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato, in quanto riferito a materia non oggetto di contrattazione aziendale;
- con riferimento ai contingenti minimi di personale esonerato dallo sciopero nei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146/90, l'esatta e particolareggiata individuazione delle strutture sanitarie che soddisfano l'esigenza di garantire ciascuna delle forme di assistenza elencate ai punti A1, A2, A3, D e F dell'art. 1 della specifica parte contrattuale inserita all'interno del vigente ccnl (v. all. A al ccal). Sull'argomento, inoltre, nel corso di apposito incontro tenutosi in data 5 giugno 1997, sono state sentite le Organizzazioni degli utenti così come prescritto dall'art. 2, comma 2, della medesima parte contrattuale;
- l'introduzione nell'articolato contrattuale di una clausola per la disciplina di tempi, modalità e procedure di verifica della applicazione del contratto aziendale (nuova formulazione dell'art. 14);

- l'eliminazione della precisazione, relativamente ai permessi retribuiti di cui all'allegato B, secondo cui nel monte ore complessivamente spettante a ciascuna Organizzazione sindacale non sarebbe rientrato il tempo impiegato per la discussione di argomenti di portata generale, in caso di convocazione da parte della Direzione aziendale;

Per quanto attiene alle osservazioni formulate dal Sindacato FIALS sia nella dichiarazione a verbale allegata allo schema di contratto sia nella note successivamente trasmesse, si precisa che le stesse sono quasi sempre riferite a questioni estranee alla contrattazione aziendale e, quando invece ad essa afferiscono, sono rappresentative di posizioni di minoranza (spesso del tutto isolate) nell'ambito della rappresentativa sindacale che non potevano trovare riscontro in un diverso impianto contrattuale che avrebbe, evidentemente, determinato il dissenso della maggioranza.

La stessa organizzazione sindacale ha peraltro sottoscritto, tanto nella precedente quanto nella nuova stesura, lo schema di ccal che ha, come noto, natura privatistica vincolante per le parti contraenti.

Determinante motivo di cassazione dell'atto n. 817 è stata, comunque, la carenza del parere preventivo del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 37/89, in merito alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'applicazione del contratto aziendale. Il precitato Collegio, a seguito di formale richiesta avanzata con nota n. 12791 del 13.06.1997, con verbale n. 93 in data 20.06.1997 ha attestato che gli oneri finanziari derivanti dal contratto trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 1996.

Atteso dunque che la sottoscrizione del ccal, ancorché direttamente apposta dal Direttore Generale, necessita di preventiva deliberazione di autorizzazione quale mero strumento formale idoneo a consentire il controllo di cui al 3° comma dell'art. 51 del D.Lgs. 29/93, si propone l'adozione di tale provvedimento ed il suo successivo invio all'Organo di controllo ai sensi della precitata norma."

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la relazione sopra riportata;
- preso atto della deliberazione n. 1169 del 14/05/97 con la quale la Giunta Regionale ha annullato la deliberazione n. 817 del 18/04/97;
- preso atto delle motivazioni che hanno determinato l'annullamento;
- ritenuto di aver superato le eccezioni sollevate dall'Organo di controllo;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei conti nel quale si legge che il Collegio "..... assicura alla Giunta Regionale che gli oneri finanziari di cui al contratto collettivo sono stati imputati ai relativi capitoli di spesa nel bilancio dell'esercizio 1996";

DELIBERA

1. **DI SOTTOSCRIVERE** il contratto collettivo aziendale "area livelli" relativo al periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 1994


fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica, nel testo allegato alla presente deliberazione, sul quale è intervenuta intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;

2. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa resta nei limiti definiti dalla contrattazione nazionale e trova copertura nei competenti capitoli di bilancio dell'azienda;
3. **DI SOTTOPORRE** la presente deliberazione all'approvazione dell'organo di controllo ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 51, 3° comma, del D.Lgs. 29/93, come sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 470/93.



Off. Organizz. Programm e Att. G. Segr. organ
Off. Aff. del Personel
Th. Trione

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA



UFFICI DI PESCARA

3° Dipartimento

SETTORE SANITÀ, IGIENE E SIC. SOC.

Servizio Controllo Atti delle U.S.L.

PESCARA. 20 AGO 1997


Prot. n. 0672/8

Riferimento

OGGETTO: *Deliberazione della Giunta Regionale*

n. 8001 in data 1.8.97

AL SIG. DIRETTORE GENERALE
DELLA U.S.L. DI
PESCARA



Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione indicata in oggetto con la quale è stata sottoposta a controllo la deliberazione n. 3683 del 17.7.97, adottata dal Direttore Generale della U.S.L. di Pescara.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Enzo Mancinelli -

p. Enzo Mancinelli

EM/mgs

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento proposto, soggetto / non soggetto a controllo.

data

11 LUG. 1997

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
AFFARI DEL PERSONALE
F.to Dott. Giovanni LUCIANETTI

UFFICIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria per l'impegno di spesa assunto.

IL RESPONSABILE DEL MODULO
Gestione Spese e contabilità impegni
Rag. Pasquale D'ONOFRIO

IL RESPONSABILE GESTIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Italo GRIMANI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 502/92 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 517/93, i sottoscritti esprimono pareri sul presente provvedimento:

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giovanni DI CLEMENTE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Giovanni FEDERICO

COPIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Rag. Leda DI GIOVANNI

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Antonino FABBROCINO

Pubblicato all'albo dell'Ente per 15 giorni dal 17 LUG. 1997 al _____

Inviata al Collegio dei Revisori in data 17 LUG. 1997 prot. n. 105

Inviata al Presidente della Conferenza dei Sindaci per effetto della Legge 423/1993:

per approvazione in data _____ prot. n. _____

per verifica in data _____ prot. n. _____

Inviata alla Prefettura (art. 16-1 bis Legge 55/90) in data _____ prot. n. _____

Inviata alla Giunta Regionale ai sensi della L. 412/91, della L. 142/90 e della L.R. 72/94

in data 17 LUG. 1997 prot. n. 15167

ATTO DELIBERATIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi della Legge 412/91 e della Legge 142/90:

Inviato per l'esecuzione a: _____

per conoscenza a: _____

ATTO DELIBERATIVO ESECUTIVO DAL GIORNO _____ (11° giorno dall'inizio della pubblicazione) ai sensi della Legge 142/90:

Inviato per l'esecuzione a: _____

per conoscenza a: _____

ATTO DELIBERATIVO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE con deliberazione n. 2001 del 1-8-97

ATTO DELIBERATIVO ANNULLATO DALLA GIUNTA REGIONALE (vedere provvedimento allegato):

Inviato per l'esecuzione a: Rag. - Personale 25 AGO. 1997

per conoscenza a: _____

IL VICE SEGRETARIO
F.to Rag. Leda DI GIOVANNI

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Pescara, _____

IL VICE SEGRETARIO
Rag. Leda DI GIOVANNI

[Handwritten signature]


A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda L.S.L. di Palermo n. 3683 del 17.7.1997 ad oggetto: "Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994/97 ed al biennio di parte economica 1994/95, per il personale dell'area livelli, siglato in data 3 e 4 giugno 1997. Autorizzazione alla sottoscrizione" limitatamente all'esercizio 1996.

la presente deliberazione non viene inviata alla Commissione di Controllo sugli atti della Regione, trattandosi di atto adottato nell'esercizio di funzioni di controllo.

ccalpe



15.06.97

70

SETTORE: SANITA', IGIENE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO: CONTROLLO ATTI U.S.L.
UFFICIO: ISTRUTTORIA AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE
UNITA' OPERATIVA: ORGANICI, CONTRATTI E CONVENZIONI

L'Estensore

Dr. ssa A. Cucchiarelli
A. Cucchiarelli
(firma)

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Dr. ssa A. Cucchiarelli
A. Cucchiarelli
(firma)

Il Dirigente dell'Ufficio

vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dr. Enzo Mancinelli
Enzo Mancinelli
(firma)

Il Componente la Giunta

Prof. Vincenzo DEL COLLE
Vincenzo Del Colle
(firma)

F.to Prof. Vincenzo Del Colle

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Luca

(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Vertice!!!

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

01 AGO. 1997



Il Dirigente del Servizio Affari della

[Signature]
(firma)